

FASCICOLO INFORMATIVO

(ai sensi degli Artt.30 e segg. del Reg. IVASS n° 35 del
26/05/2010)

Contratto di assicurazione di

**Responsabilità Civile verso Terzi e Responsabilità
Amministrativa dell'Unione Nazionale Giudici di Pace**

Il presente Fascicolo Informativo, contenente:

- a) Nota Informativa;
- b) Condizioni di Assicurazione;
- c) Informativa Privacy

deve essere consegnato al Contraente prima della sottoscrizione
del contratto o, dove prevista, della proposta di assicurazione.

Prima della sottoscrizione, leggere attentamente la Nota Informativa.

NOTA INFORMATIVA DANNI

Data dell'ultimo aggiornamento dei dati contenuti nella presente Nota Informativa: 15/02/2013

La presente Nota Informativa è redatta secondo lo schema predisposto dall'IVASS, ma il suo contenuto non è soggetto alla preventiva approvazione dell'IVASS.

Il Contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione della polizza.

Ai sensi dell'art. 166 del Codice delle Assicurazioni e dell'articolo 31 del Regolamento IVASS n. 35 del 26 maggio 2010, la presente Nota Informativa riporta in grassetto le clausole che prevedono rischi, oneri e obblighi a carico del Contraente o dell'Assicurato, esclusioni, limitazioni e periodi di sospensione della garanzia, nullità, decadenze, nonché le informazioni qualificate come "Avvertenza" dal Regolamento IVASS n. 35.

I termini utilizzati nella presente nota informativa assumono il significato definito nell'ambito delle condizioni di assicurazione. Il presente documento non può in ogni caso derogare quanto espressamente previsto nell'ambito delle Condizioni di Polizza che prevarranno sulla nota informativa. Eventuali pattuizioni in deroga o in aggiunta a quanto previsto nel presente documento possono essere contenute nelle appendici integrative e/o negli allegati alle condizioni di polizza.

A. INFORMAZIONI RELATIVE ALL'ASSICURATORE

1. Informazioni Generali

- AIG Europe Limited. Registrata in Inghilterra e nel Galles con il numero 01486260. Sede legale: The AIG Building, 58 Fenchurch Street, Londra EC3M 4AB, Regno Unito.
- La presente polizza di assicurazione è emessa da AIG Europe Limited – Rappresentanza Generale per l'Italia, filiale con sede in Via della Chiusa, 2, 20123, Milano, Italia, Tel: +39 02.36.90.1 - Fax 02 36 90 222.
- Sito web: <http://www.aig.co.it>
- Indirizzo e-mail: info.italy@aig.com
- AIG Europe Limited – Rappresentanza Generale per l'Italia è soggetta alla vigilanza dell'autorità di vigilanza per il mercato assicurativo inglese Financial Services Authority. AIG Europe Limited è autorizzata ad operare in Italia in regime di stabilimento ed il numero di iscrizione all'Albo delle Imprese di assicurazione è I00106. I regimi normativi vigenti in altri Paesi in cui opera AIG Europe Limited – Rappresentanza Generale per l'Italia potrebbero discostarsi del tutto o in parte da quello esistente nel Regno Unito. L'attività di AIG Europe Limited sul mercato italiano è regolamentata dall'IVASS.

2. Informazioni sulla situazione patrimoniale dell'Assicuratore¹

- L'ammontare del patrimonio netto di AIG Europe Limited è pari a £1.188 milioni (€ 1.387 milioni), di cui la parte relativa al capitale sociale è pari a £98 milioni (€115 milioni) e la parte relativa alle riserve patrimoniali ammonta a £1.090 milioni (€ 1.272 milioni)
- L'indice di solvibilità della compagnia, inteso come il rapporto tra il margine di solvibilità disponibile e l'ammontare del margine di solvibilità richiesto dalla normativa vigente, è pari al 466%. Questo coefficiente è basato sul requisito patrimoniale minimo introdotto dal regime Solvency 1, ottenuto sulla base del Regulatory Return presentato a fine anno dalla compagnia.

¹ I dati sono relativi all'ultimo bilancio approvato.

B. INFORMAZIONI SUL CONTRATTO

Il contratto di assicurazione è stipulato senza la formula del tacito rinnovo.

3. Coperture assicurative offerte – Limitazioni ed esclusioni

Sezione Responsabilità civile verso terzi e la responsabilità amministrativa

Nei limiti ed alle condizioni di contratto, la presente Polizza, prevede che gli Assicuratori tengano indenne l'Assicurato:

a) ai sensi dell'art. 7 della Legge n. 117 del 13/4/1988 in materia di Responsabilità Civile dei Giudici di Pace, allo Stato in conseguenza dell'azione di rivalsa promossa a seguito di risarcimento effettuato dallo Stato per effetto di un comportamento posto in essere nell'esercizio delle funzioni, compresa l'attività svolta nelle Commissioni Tributarie e presso i Commissariati agli Usi Civici. La garanzia è prestata anche nell'ipotesi d'intervento volontario del Giudice di Pace nel giudizio promosso contro lo Stato ai sensi dell'art. 6 della Legge 117/1988;

b) ai sensi dell'art. 13 della Legge n. 117 del 13/4/1988, qualora il Giudice di Pace sia convenuto in giudizio per fatti costituenti reato, commessi dall'assicurato nell'esercizio delle sue funzioni, limitatamente ai reati contestati a titolo di colpa;

c) 1) - ai sensi della Legge n. 639 del 20/12/1996 e leggi correlate, relativamente alle perdite patrimoniali derivanti dalla loro responsabilità amministrativa e contabile, in conseguenza di comportamenti posti in essere, durante il periodo di efficacia della presente polizza come previsto dal successivo art. 13, nell'esercizio delle funzioni giudiziarie e/o amministrative connesse con le stesse;
2) - ai sensi della Legge n. 89 del 24/03/2001 (c.d. legge Pinto) relativamente ai danni ed alle perdite patrimoniali derivanti dall'azione di rivalsa demandata alla Corte dei Conti.

d) a seguito di danni derivanti dalla responsabilità civile conseguenti a fatti accidentali verificatisi in relazione alla conduzione e gestione dell'ufficio del quale gli assicurati sono titolari, concernenti gli obblighi di cui al Decreto Legislativo n. 81 del 09/04/2008 e ss.mm.ii., nella loro qualità di Dirigenti "Datori di Lavoro", nell'esercizio delle funzioni giudiziarie e/o amministrative connesse con le stesse

Le garanzie di cui ai punti **c)** .1, **c)** .2 e **d)** si intendono operanti a condizione che le relative responsabilità siano accertate e quantificate con sentenza passata in giudicato.

Nei limiti ed alle condizioni di polizza, sono inoltre previste le seguenti estensioni delle sopramenzionate garanzie:

Periodo di garanzia postuma

Nel caso di pensionamento dell'Assicurato, o di cessazione da parte dell'Assicurato dell'attività assicurata per qualsiasi motivo tranne licenziamento per giusta causa comunque denominato, l'Assicurazione è altresì operante per i Sinistri denunciati all'Assicuratore nei 3 (tre) anni successivi alla cessazione della carica e/o incarico e/o funzione svolta presso l'Ente Contraente, purché afferenti a comportamenti colposi posti in essere durante il periodo di efficacia dell'Assicurazione stessa.

Tale garanzia postuma è applicata anche nel caso di morte dell'Assicurato, laddove le facoltà, gli obblighi e i diritti dello stesso si trasferiscono ai suoi eredi.

Perdite patrimoniali per l'attività connessa all'assunzione di personale

L'Assicurazione comprende le Perdite Patrimoniale per l'attività connessa all'assunzione e gestione del personale. Per tali perdite, l'Assicuratore risponderà nei limiti del Massimale annuo ed aggregato di Polizza come specificato nel Frontespizio di polizza, indipendentemente dal numero di Sinistri verificatisi nel corso di uno stesso periodo assicurativo annuo a carico dell'Assicurato.

Copertura sostituti

Nel caso di sostituzione temporanea dell'Assicurato persona fisica, l'Assicurazione s'intende automaticamente operante nei confronti dei relativi sostituti, dal momento del loro incarico, a condizione che detto sostituto goda della qualifica di assicurato ai sensi della presente polizza e che, pertanto, abbia aderito espressamente alla garanzia e abbia pagato il relativo premio.

Si rinvia agli articoli 12, 13, 15 e 26 della Polizza per gli aspetti di dettaglio delle singole prestazioni. Si informa altresì il contraente che sono previste ulteriori estensioni delle garanzie offerte, in relazione alle quali si rinvia agli articoli 14 e 24 della Polizza per gli aspetti di dettaglio, con particolare riguardo ai relativi limiti ed alle condizioni di attivazione ed operatività.

Avvertenza:

Le garanzie summenzionate sono soggette a condizioni di assicurabilità, condizioni di sospensione della garanzia, limitazioni ed esclusioni, che possono determinare la riduzione o il mancato pagamento dell'indennizzo. A tal proposito, si richiama l'attenzione sul contenuto degli articoli 03, 12, 13, 17, 18, 19, 21 e 24 della Polizza per gli aspetti di dettaglio.

Avvertenza:

La presente polizza è stipulata secondo la modalità claims made. Pertanto, l'Assicurazione vale per le richieste di risarcimento presentate per la prima volta all'Assicurato nel corso del periodo di efficacia dell'assicurazione, a condizione che tali richieste siano conseguenti a comportamenti colposi posti in essere non oltre il periodo di tempo specificato nel Frontespizio della presente Polizza (periodo di garanzia retroattiva) e non siano state ancora presentate all'Assicurato. Si rinvia all'articolo 13 della Polizza per gli aspetti di dettaglio.

Avvertenza:

Le garanzie summenzionate sono soggette a massimali, franchigie e limiti di indennizzo. A tal proposito, si richiama l'attenzione sul contenuto del Frontespizio della Polizza, nonché degli articoli 13, 14, 15, 16 e 24 della Polizza per gli aspetti di dettaglio.

Di seguito, è fornita un'esemplificazione numerica del meccanismo di applicazione di franchigia:

| | |
|----------------------------------|--------------------|
| Massimale: | € 1.000.000 |
| Richiesta di risarcimento | € 500.000 |
| Franchigia | € 1.000 |
| Danno liquidabile | € 499.000 |

4. Dichiarazioni dell'assicurato in ordine alla circostanza del rischio-Nullità

Avvertenza:

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente o dell'Assicurato, relativamente a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, rese in sede di conclusione del contratto o in occasione dei successivi rinnovi, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la cessazione del contratto di assicurazione. Si rinvia agli articoli 1 e 13 della Polizza per gli aspetti di dettaglio.

5. Aggravamento e diminuzione del rischio

Il Contraente e/o l'Assicurato devono dare comunicazione scritta all'Assicuratore di ogni aggravamento del rischio. Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dall'Assicuratore possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la cessazione del contratto ai sensi dell'art. 1898 Codice Civile.

Il Contraente e/o l'Assicurato devono dare comunicazione scritta all'Assicuratore di ogni diminuzione del rischio. Ai sensi dell'art. 1897 del Codice Civile, la diminuzione del rischio può comportare il pagamento di un premio minore alla scadenza successiva e la facoltà di recesso da parte dell'Assicuratore. Si rinvia all'articolo 5 della Polizza per gli aspetti di dettaglio.

Di seguito, è indicato un esempio di circostanza che può costituire una modificazione del rischio:

- Variazione del tipo di funzione

6. Premi

Il premio è unico ed è dovuto per intero per il periodo assicurativo in corso e può essere corrisposto mediante rimessa diretta all'intermediario che ha in carico la polizza. A tal proposito, si richiama l'attenzione sul contenuto del Frontespizio; dell'articolo 3 della Polizza.

Avvertenza:

Non sono previsti sconti di premio standardizzati a condizioni predeterminate da parte dell'Assicuratore o dell'Intermediario.

7. Rivalse

Avvertenza:

L'Assicuratore, infine, su richiesta dell'Assicurato, può liquidare un risarcimento danni nei confronti di terzi senza applicazione della franchigia, operando poi in via di rivalsa nei confronti dell'Assicurato per il recupero della stessa.

8. Diritto di recesso

Avvertenza:

Se la presente Polizza sarà stipulata per un periodo di più annualità le parti avranno comunque diritto di recedere al termine di ogni periodo assicurativo annuo mediante lettera raccomandata da spedirsi almeno 60 giorni prima della scadenza annuale. A tal proposito, si rinvia al contenuto dell'art. 8 della Polizza.

9. Prescrizione e decadenza dei diritti derivanti dal contratto

I diritti derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda, ai sensi dell'art. 2952 del Codice Civile.

Nell'assicurazione della Responsabilità Civile, il termine decorre dal giorno in cui il terzo ha richiesto il risarcimento all'Assicurato o ha promosso contro di questo l'azione.

In caso di sinistro, in caso di inadempimento dell'obbligo di darne avviso nei termini previsti dal contratto di assicurazione, l'Assicurato può decadere, in tutto o in parte, dal diritto all'indennizzo ai sensi dell'art. 1915 Codice Civile.

10. Legge applicabile al contratto

La legislazione applicabile al contratto è quella italiana.

11. Regime fiscale

Gli oneri fiscali relativi al contratto di assicurazione sono a carico del Contraente.

I premi di tutte le garanzie prestate dal contratto di assicurazione con riferimento alla Sezione Responsabilità civile verso terzi e la responsabilità amministrativa sono soggetti all'imposta del 22,25%.

Gli indennizzi corrisposti in caso di sinistro sono esenti da imposte sui redditi e da altre imposte indirette.

C. INFORMAZIONI SULLE PROCEDURE LIQUIDATIVE E SUI RECLAMI

12. Sinistri - Liquidazione dell'indennizzo

Sezione Responsabilità civile verso terzi e la responsabilità amministrativa

Avvertenza:

In caso di Sinistro, l'Assicurato deve darne avviso scritto anche a mezzo telex o telefax, all'Assicuratore ai quali è assegnata la Polizza oppure al broker indicato in Polizza, entro 30 giorni da quando è stata comunicata o resa nota una delle seguenti circostanze: (i) ricevimento di informazione di garanzia, (ii) formale richiesta di risarcimento danni da parte del terzo danneggiato (Privato – Ente Pubblico – Corte dei Conti ecc.), (iii) ricevimento di notifica dell'avvio del procedimento di responsabilità contabile. Né l'Assicurato né i suoi incaricati dovranno fare alcuna ammissione di responsabilità, confessione di colpevolezza, offerta, promessa, pagamento o risarcimento senza il consenso scritto degli Assicuratori. Si rinvia all'articolo 06 della Polizza per gli aspetti di dettaglio delle procedure di liquidazione. L'Assicuratore può assumere fino a quando ne hanno interesse la gestione delle vertenze sia in sede stragiudiziale che giudiziale, a nome dell'Assicurato, designando, ove occorra, legali o tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all'Assicurato stesso. Si rinvia agli articoli 02, 06, 22, 24 e 26 della Polizza per gli aspetti di dettaglio delle procedure di liquidazione.

13. Reclami

Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri dovranno essere formulati per iscritto all'Assicuratore ed indirizzati a:

AIG Europe Limited - Rappresentanza Generale per l'Italia
Servizio Reclami
Via della Chiusa, 2 – 20123 Milano
Fax 02 36 90 222
e-mail: servizio.reclami@aig.com

Sarà cura della Compagnia informare il reclamante dell'avvenuta ricezione e della presa in carico del reclamo, entro 5 giorni dalla ricezione dello stesso. La Compagnia comunicherà gli esiti del reclamo al reclamante il prima possibile, e comunque entro il termine massimo di 45 giorni dalla data di ricevimento del reclamo stesso.

In conformità al disposto del Regolamento IVASS n. 24 del 19 maggio 2008, potranno essere presentati direttamente a:

IVASS

Istituto di Vigilanza sulle Assicurazioni Private e di Interesse Collettivo
Servizio Tutela degli Utenti
Via del Quirinale, 21 - 00187 Roma

contestualmente chiedendo l'attivazione della procedura FIN-NET

- eventuali reclami non relativi al rapporto contrattuale o alla gestione dei sinistri, ma relativi alla mancata osservanza di altre disposizioni del Codice delle assicurazioni, delle relative norme di attuazione, nonché delle norme sulla commercializzazione a distanza dei prodotti assicurativi;
- i reclami già presentati direttamente a noi e che non hanno ricevuto risposta entro il termine di quarantacinque giorni dal ricevimento da parte nostra o che abbiano ricevuto una risposta ritenuta non soddisfacente.

Il nuovo reclamo dovrà contenere:

- a) nome, cognome e domicilio del reclamante, con eventuale recapito telefonico;
- b) individuazione del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l'operato;
- c) breve descrizione del motivo di lamentela;
- d) copia del reclamo presentato all'Assicuratore e dell'eventuale riscontro della stessa;
- e) ogni documento utile per descrivere più compiutamente le circostanze.

In mancanza di alcuna delle indicazioni previste ai punti a), b) e c) l'IVASS, ai fini dell'avvio dell'istruttoria, entro il termine di novanta giorni dalla ricezione del reclamo chiede al reclamante, ove individuabile in base agli elementi di cui alla lettera a), l'integrazione dello stesso con gli elementi mancanti. In relazione alle controversie inerenti la quantificazione delle prestazioni e l'attribuzione della responsabilità si ricorda che permane la competenza esclusiva dell'Autorità Giudiziaria, oltre alla facoltà di ricorrere a sistemi conciliativi ove esistenti. Non rientrano nella competenza dell'IVASS i reclami in relazione al cui oggetto sia stata già adita l'Autorità Giudiziaria.

14. Arbitrato

Non è prevista una procedura arbitrale per la risoluzione delle controversie relative alla presente polizza di assicurazione.

GLOSSARIO

Il presente paragrafo della Nota Informativa contiene ed esplica i termini tecnici comunemente utilizzati in un contratto assicurativo, che il Contraente potrà utilizzare per una migliore comprensione del contratto di assicurazione.


Si avverte che i termini di seguito riportati non assumono alcun significato ai fini dell'interpretazione del contratto di assicurazione, in relazione al quale avranno rilevanza unicamente le Definizioni di cui alle Condizioni di Assicurazione.

| | |
|-------------------------------------|---|
| Assicurato | nei rami danni, la persona nell'interesse della quale è stipulato il contratto nonché titolare del diritto all'eventuale indennizzo. |
| Assicurazione | l'operazione con cui un soggetto (Assicurato) trasferisce ad un altro soggetto (Società) un rischio al quale egli è esposto. |
| Blue Underwriting Agency srl | Agenzia di sottoscrizione assicurativa per conto di AIG Europe Limited, con sede in Milano, via Enrico Toti, 4, iscritta nella Sezione A del Registro Unico Intermediari IVASS al n. A000431257. |
| Codice delle Assicurazioni | il Decreto Legislativo 7 settembre 2005, n. 209, come successivamente modificato. |
| Contraente | il soggetto che stipula l'assicurazione e si obbliga a pagare il premio. Il Contraente può non coincidere con l'Assicurato. Le due figure coincidono quando il Contraente assicura un interesse di cui è titolare (ad esempio, un bene di sua proprietà). |

| | |
|-----------------------------|--|
| Danno indennizzabile | danno determinato in base alle condizioni tutte di polizza, senza tenere conto di eventuali scoperti, franchigie e limiti di indennizzo. |
| Franchigia | l'importo prestabilito, dedotto dal danno indennizzabile, che l'Assicurato tiene a suo carico e per il quale l'Assicuratore non riconosce l'indennizzo. |
| Indennizzo | la somma dovuta dall'Assicuratore all'Assicurato in caso di sinistro. |
| IVASS | Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni. Ente di diritto pubblico cui spetta il controllo sulle imprese di assicurazione, nonché sugli intermediari di assicurazione (agenti e i broker) e sui periti per la stima dei danni ai veicoli. |
| Massimale | l'obbligazione massima dell'Assicuratore per sinistro e/o per periodo assicurativo prevista per una specifica garanzia. |
| Polizza | il documento che prova l'esistenza del contratto di assicurazione. |
| Premio | il prezzo che il Contraente paga per acquistare la garanzia offerta dall'Assicuratore. Il pagamento del premio costituisce, di regola, condizione di efficacia della garanzia. I premi possono essere: unici, periodici, unici ricorrenti. |
| Risarcimento | la somma dovuta dall'Assicurato al terzo danneggiato in caso di sinistro. |
| Rischio | la probabilità che si verifichi il sinistro e l'entità dei danni che possono derivarne. |
| Rivalsa | il diritto che spetta all'Assicuratore nei confronti dell'Assicurato e che consente all'Assicuratore di recuperare dall'Assicurato gli importi pagati ai terzi danneggiati, nei casi in cui essa avrebbe avuto contrattualmente il diritto di rifiutare o di ridurre la propria prestazione. |
| Sinistro | Sezione responsabilità civile verso terzi e responsabilità amministrativa - la Richiesta di Risarcimento per la quale è prestata l'assicurazione |
| Assicuratore | La società assicuratrice esercente professionalmente e in forma esclusiva l'attività assicurativa, autorizzata dall'IVASS e sottoposta alla sua vigilanza. |
| Surrogazione | la facoltà dell'Assicuratore che abbia corrisposto l'Indennizzo di sostituirsi all'Assicurato nei diritti verso il terzo responsabile, qualora il danno dipenda dal fatto illecito di un terzo. |

AIG EUROPE LIMITED - Rappresentanza Generale per l'Italia è responsabile della veridicità e della completezza dei dati e delle notizie contenuti nella presente Nota Informativa.

AIG EUROPE LIMITED
Rappresentanza Generale per l'Italia




AIG Europe Limited Rappresentanza Generale per l'Italia - Via della Chiesa, 2 - 20123 Milano

Tel: +39 02 36901, Fax: +39 02 3690222, www.aig.co.it - Registro Imprese Milano / C.F. / P.I. 08037550962 - REA Milano n. 1999051

Sede Secondaria di AIG Europe Limited - Registrata in Inghilterra e nel Galles con il numero 01486260

Sede legale: The AIG Building, 58 Fenchurch Street, Londra EC3M 4AB, Regno Unito - Capitale Sociale Sterling 197.118.479



Polizza di Assicurazione

**Responsabilità civile verso terzi e responsabilità amministrativa Unione Nazionale
Giudici di Pace U.NA.GI.PA.**

Polizza n. BLUEXXXXXX

L'Assicuratore AIG EUROPE LIMITED – Rappresentanza Generale per l'Italia (Via della Chiusa, 2 - 20123 Milano) con la presente offre agli iscritti di U.NA.GI.PA. le seguenti condizioni di garanzia.

L'adesione alla presente proposta formulata dall'Assicuratore dovrà essere effettuata secondo la procedura indicata nell'apposita Sezione.

Decorrenza - Scadenza dalle ore 24 del **31/07/2014** alle ore 24 del **31/07/2015**

Contraente **Unione Nazionale Giudici di Pace**

 Via Teulada, 40

 00195 Roma

 P. Iva 97256970589

Massimale

Opzione A) - per singolo Assicurato euro 300.000,00 per Sinistro e per periodo assicurativo annuo per le garanzie indicate all'art. 12 - Oggetto dell'Assicurazione - Responsabilità civile verso terzi e responsabilità amministrativa dei Giudici di Pace

Opzione B) - per singolo Assicurato euro 600.000,00 per Sinistro e per periodo assicurativo annuo per le garanzie indicate all'art. 12 - Oggetto dell'Assicurazione - Responsabilità civile verso terzi e responsabilità amministrativa dei Giudici di Pace

Periodo di garanzia retroattiva: come da art. 13 (Sezione Responsabilità civile verso terzi e responsabilità amministrativa)

Postuma per pensionamento/cessazione incarico: 3 anni

Broker: Marsh Spa

 9402/BL003_PD

Assicuratore AIG EUROPE LIMITED

AIG EUROPE LIMITED

IL CONTRAENTE

Rappresentanza Generale per l'Italia



AIG Europe Limited Rappresentanza Generale per l'Italia - Via della Chiusa, 2 - 20123 Milano

Tel: +39 02 36901, Fax: +39 02 3690222, www.aig.co.it - Registro Imprese Milano / C.F. / P.I. 08037550962 - REA Milano n. 1999051

Sede Secondaria di AIG Europe Limited - Registrata in Inghilterra e nel Galles con il numero 01486260

Sede legale: The AIG Building, 58 Fenchurch Street, Londra EC3M 4AB, Regno Unito - Capitale Sociale Sterline 197.118.479

CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE

Norme che regolano l'assicurazione in generale

La presente Polizza è una Polizza di responsabilità nella forma "claims made". Tale forma di copertura significa che la presente Polizza copre i reclami avanzati nei confronti dell'Assicurato e notificati agli Assicuratori per la prima volta durante il periodo di validità della copertura.

Definizioni

Ai seguenti termini, le Parti attribuiscono il significato qui precisato:

| | |
|---------------------------------|---|
| Assicurato | il soggetto, Giudice di Pace (, GOT, VPO, Giudici Tributari, per i minorenni e la famiglia, etc) , il cui interesse è protetto dall'Assicurazione e che abbia debitamente compilato, sottoscritto e inviato il Modulo di Adesione, nonché abbia pagato il relativo premio |
| Assicuratori | AIG EUROPE LIMITED – Rappresentanza Generale per L'Italia |
| Assicurazione | il contratto di assicurazione |
| Atto illecito | qualsiasi violazione degli obblighi di servizio, negligenza, imprudenza, imperizia, errore, inosservanza di leggi, ordini, regolamenti e discipline, dichiarazione errata o fuorviante o omissione compiuta da un Assicurato nell'adempimento delle proprie funzioni e mansioni istituzionali in nome e per conto dell'Ente di Appartenenza |
| Contraente | l'Assicurato così come definito |
| Danno | qualsiasi pregiudizio subito da terzi suscettibile di valutazione economica. |
| Danni materiali | il pregiudizio economico subito da terzi conseguente a danneggiamento di cose od animali, lesioni personali, morte. |
| Indennizzo | la somma dovuta dagli Assicuratori in caso di Sinistro. |
| Massimale | la massima esposizione degli Assicuratori per ogni Sinistro e per periodo assicurativo annuo |
| Perdite Patrimoniale | il pregiudizio economico subito da terzi che non sia conseguenza di Danni materiali. |
| Polizza | il documento che prova l'assicurazione. |
| Premio | la somma dovuta dall'Assicurato agli Assicuratori. |
| Pubblica Amministrazione | Regioni, Province, Comuni, Comunità Montane, Consorzi Pubblici, Ipab, Case di Riposo, ATER, USSL, ASL, Ospedali, Case di Riposo Pubbliche, lo Stato ed Enti Pubblici Territoriali |

Responsabilità Amministrativa

la responsabilità che incombe sull'Assicurato che, avendo violato obblighi o doveri derivanti dal proprio mandato o dal proprio rapporto di dipendenza o di servizio con la Pubblica Amministrazione, abbia cagionato una Perdita Patrimoniale al proprio Ente di Appartenenza, ad un altro Ente Pubblico o, più in generale, allo Stato o alla Pubblica Amministrazione.

Responsabilità Amministrativa - Contabile

la responsabilità che implica l'esistenza di una gestione di beni, valori o denaro pubblico, da parte di un *Assicurato* detto "agente contabile" ed è fondata sul mancato adempimento di obblighi o doveri derivanti dal proprio mandato o dal proprio rapporto di servizio con la *Pubblica Amministrazione* e che abbia cagionato una *Perdita Patrimoniale* al proprio Ente di Appartenenza, ad un altro Ente Pubblico o, più in generale, allo Stato o alla *Pubblica Amministrazione*.

Responsabilità Civile

la responsabilità extracontrattuale che possa gravare personalmente sull'Assicurato nell'esercizio delle sue funzioni e attività ai sensi dell'art. 2043 e s.s. del C.C. e dell'art. 28 della Costituzione; la responsabilità civile conseguente alla lesione dell'interesse legittimo derivante dall'esercizio dell'attività amministrativa.

La responsabilità di cui alla L. 117/88 e L. 81/2008 e successive modifiche e integrazioni.

Richiesta di Risarcimento

ogni procedimento giudiziale o stragiudiziale promosso da qualsiasi persona fisica o ente nei confronti del *Contraente/Assicurato*; informazione di garanzia; invito a dedurre notificato ad un *Assicurato* dalla competente Procura Regionale della Corte dei Conti, invito a intervento volontario ai sensi dell'art. 6 L. 117/88.

la *Richiesta di Risarcimento* per la quale è prestata l'assicurazione

Sinistro

Art. 01 Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze dell'*Assicurato* relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'*Indennizzo*, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione, ai sensi degli Art. 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile Italiano.

Art. 02 Altre assicurazioni

L'*Assicurato* deve comunicare per iscritto agli *Assicuratori* l'esistenza e/o la successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso rischio. In caso di *Sinistro*, l'*Assicurato* deve darne avviso a tutti gli *Assicuratori*, indicando a ciascuno il nome degli altri (Art. 1910 C.C.).

Resta inteso che qualsiasi assicurazione fornita dalla presente polizza si applicherà solo come eccedenza rispetto a qualsiasi altra assicurazione valida ed esigibile.

Art. 03 Pagamento del Premio

L'Assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in *Polizza* se il *Premio* o la prima rata di *Premio* sono stati pagati; altrimenti decorrerà secondo quanto indicato nello schema riportato nella disciplina delle adesioni.

Art. 04 Modifiche dell'assicurazione

Le eventuali modifiche dell'assicurazione devono essere provate per iscritto.

Art. 05 Aggravamento del Rischio

L'Assicurato deve dare comunicazione scritta agli Assicuratori di ogni aggravamento del Rischio.

Gli aggravamenti di Rischio non noti e non accettati dagli *Assicuratori* possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'*Indennizzo*, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione (Art. 1898 C.C.).

Art. 06 Obblighi dell'Assicurato in caso di Sinistro

In caso di *Sinistro*, l'*Assicurato* deve darne avviso scritto anche a mezzo telex o telefax, agli *Assicuratori* ai quali è assegnata la *Polizza* oppure al broker indicato in *Polizza*, **entro 30 giorni** da quando è stata comunicata o resa nota una delle seguenti fattispecie:

- a. ricevimento di informazione di garanzia;
- b. formale richiesta di risarcimento danni da parte del terzo danneggiato (Privato – Ente Pubblico – Corte dei Conti ecc.);
- c. ricevimento di notifica dell'avvio del procedimento di responsabilità contabile;
- d. Avviso di notifica procedimento civile nei confronti dello Stato e invito ad intervenire ai sensi dell'art. 6 della L. 117/88;

Le eventuali *richieste di risarcimento*, anche successive alla cessazione del presente contratto, comunicate e riconducibili alle fattispecie di cui alle precedenti lettere a), b), c), d) saranno considerate trasmesse alla data di comunicazione delle predette fattispecie.

L'inadempimento di tale obbligo può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'*Indennizzo* (Art. 1915 C.C.) Né l'*Assicurato* né i suoi incaricati dovranno fare alcuna ammissione di responsabilità, confessione di colpevolezza, offerta, promessa, pagamento o risarcimento senza il consenso scritto degli *Assicuratori*.

Art. 07 Cessazione del contratto

La presente *Polizza* cessa alla sua naturale scadenza senza obbligo di disdetta da nessuna delle parti.

Art. 08 Durata pluriennale

Se la presente *Polizza* sarà stipulata per un periodo di più annualità le parti avranno comunque diritto di recedere al termine di ogni periodo assicurativo annuo mediante lettera raccomandata da spedirsi almeno 60 giorni prima della scadenza annuale.

Art. 09 Oneri fiscali

Gli oneri fiscali relativi all'Assicurazione sono a carico dell'*Assicurato*.

Art. 10 Foro competente

Foro competente è quello del luogo in cui ha sede l'Ente di Appartenenza.

Art. 11 Rinvio alle norme di legge

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.

Art. 11bis Clausola broker

Con la sottoscrizione della presente polizza, il Contraente / Assicurato prende atto e accetta quanto segue:

- ogni comunicazione dagli Assicuratori al Broker si considererà effettuata al Contraente / Assicurato;
- ogni comunicazione agli Assicuratori dal Broker si considererà effettuata dal Contraente /Assicurato

Norme che regolano l'assicurazione della

Responsabilità civile verso terzi e responsabilità amministrativa

dei Giudici di Pace

Art. 12 Oggetto dell'assicurazione

L'Assicuratore si obbliga a tenere indenne gli Assicurati di quanto questi siano tenuti a pagare, in conseguenza di comportamenti non dolosi posti in essere nell'esercizio delle funzioni giudiziarie e/o amministrative connesse con le stesse, durante il periodo di efficacia del presente contratto come previsto dal successivo art. 13:

- a) ai sensi dell'art. 7 della Legge 13 aprile 1988 n° 117 in materia di responsabilità civile dei Giudici di Pace, in conseguenza dell'azione di rivalsa promossa a seguito di risarcimento effettuato dallo Stato per effetto di un comportamento posto in essere nell'esercizio delle funzioni giurisdizionali e/o consultive, e/o di controllo, compresa l'attività svolta nelle Commissioni Tributarie, presso i Commissariati agli Usi Civici, presso Amministrazioni pubbliche statali in funzione ausiliaria e Tribunale Superiore delle Acque nonché per le attività assimilabili a quelle dirigenziali esclusivamente nell'ambito di Governo della giustizia amministrativa e amministrativo-contabile. La garanzia è prestata anche nell'ipotesi d'intervento volontario del Giudice di Pace nel giudizio promosso contro lo Stato ai sensi dell'art. 6 della Legge 117/1988;
- b) ai sensi dell'art. 13 della Legge n. 117 del 13 aprile 1988, qualora il Giudice di Pace sia convenuto in giudizio per fatti costituenti reato, commessi dall'assicurato nell'esercizio delle sue funzioni di cui al punto a), limitatamente ai reati contestati a titolo di colpa;
- c) ai sensi della Legge 20 dicembre 1996 n° 639 e leggi correlate, relativamente alle perdite patrimoniali derivanti dalla loro responsabilità amministrativa e contabile, in conseguenza di comportamenti posti in essere nell'esercizio delle funzioni giudiziarie e/o amministrative connesse con le stesse, come da lettera a) e b), ovvero ai sensi della Legge 24 marzo 2001 n° 89 e successive modifiche ed integrazioni (c.d. legge Pinto) relativamente ai danni ed alle perdite patrimoniali derivanti dall'azione di rivalsa demandata alla Corte dei conti.

Art. 13 Clausola "Claims made" – Inizio e termine della garanzia

L'Assicurazione vale per le richieste di risarcimento presentate per la prima volta all'Assicurato nel corso del periodo di efficacia dell'assicurazione, a condizione che tali richieste siano conseguenti a comportamenti colposi posti in essere non oltre il 31/12/2008 (periodo di garanzia retroattiva), e non siano state ancora presentate all'Assicurato.

In caso risultino operanti altre assicurazioni stipulate con altri Assicuratori dall'Assicurato, la presente Polizza opera in secondo Rischio in eccedenza ai massimali prestati dalle altre assicurazioni e sino a concorrenza dei massimali garantiti dalla presente Polizza; in caso di garanzie non previste dalle polizze esistenti e operanti ma previste dalla presente polizza, oppure garanzie più estese nella presente polizza rispetto alle polizze esistenti ed operanti, l'assicurazione di cui al presente contratto s'intende prestata in primo rischio alle condizioni normative ed ai massimali di cui alla presente polizza.

Agli effetti di quanto disposto dagli articoli 1892-1893 C.C. ogni Assicurato dichiara di non avere ricevuto alcuna richiesta di risarcimento in ordine a comportamenti colposi, così come definite all'art. 6 che precede, per fatto a lui imputabile, già al momento della stipulazione del contratto.

Nel caso di pensionamento dell'Assicurato, o di cessazione da parte dell'Assicurato dell'attività assicurata per qualsiasi motivo tranne licenziamento per giusta causa comunque denominato, l'Assicurazione è altresì operante per i Sinistri denunciati all'Assicuratore nei **3 (tre)** anni successivi alla cessazione della carica e/o incarico e/o funzione svolta presso l'Ente di appartenenza purché afferenti a comportamenti colposi in essere durante il periodo di efficacia dell'Assicurazione stessa. Tale garanzia postuma è applicata anche nel caso di morte dell'Assicurato, laddove le facoltà, gli obblighi e i diritti dello stesso si trasferiscono ai suoi eredi.

Per i Sinistri denunciati all'Assicuratore durante tale periodo di garanzia postuma, il limite di Indennizzo in aggregato indipendentemente dal numero dei Sinistri stessi, non potrà superare il Massimale indicato in Polizza.

Art. 14 Perdite per interruzione o sospensione di attività di Terzi

La garanzia di cui alla presente *Polizza* comprende le *Perdite Patrimoniale* derivanti da interruzioni o sospensioni totali o parziali di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi **entro il limite del *Massimale* annuale in aggregato indipendentemente dal numero di *Sinistri* verificatisi nel corso di uno stesso periodo assicurativo annuo a carico dell'*Assicurato*.**

Art. 15 Perdite Patrimoniale per l'attività connessa all'assunzione del Personale

L'Assicurazione comprende le *Perdite Patrimoniale* per l'attività connessa all'assunzione e gestione del personale. Per tali perdite, gli *Assicuratori* risponderanno per ogni singolo *Assicurato* e per anno assicurativo nei limiti del *Massimale* di *Polizza*, indipendentemente dal numero di *Sinistri* verificatisi nel corso di uno stesso periodo assicurativo annuo a carico dell'*Assicurato*.

Art. 16 Limiti di Indennizzo

L'Assicurazione per gli *Assicurati* è prestata **fino alla concorrenza del *Massimale* indicato nel Frontespizio di polizza**, per ciascun *Sinistro* e in aggregato per periodo assicurativo, *indipendentemente* dal numero delle *richieste di risarcimento* presentate dall'*Assicurato* nello stesso periodo.

Art. 17 Rischi esclusi dall'Assicurazione

L'Assicurazione non vale per le *Perdite Patrimoniali* conseguenti a:

- a. smarrimento, distruzione o deterioramento di denaro, di preziosi o titoli al portatore, nonché per i danni derivanti da sottrazione di cose, furto, rapina od incendio;
- b. ***Danni Materiali*** di qualsiasi tipo (salvo quanto precisato all'Articolo 12.d della presente *Polizza*);
- c. attività svolta dall'*Assicurato* quale componente di organi di amministrazione o di controllo, di altri Enti della *Pubblica Amministrazione* e/o enti privati;
- d. atti od omissioni da parte di, o **Danni** o reclami notificati a, qualsiasi degli *Assicurati* in epoca anteriore alla data di retroattività stabilita in *Polizza*;
- e. responsabilità assunte volontariamente dall'*Assicurato* al di fuori dei compiti di ufficio o di servizio e non derivategli dalla legge, da statuto, regolamenti o disposizioni dell'ente;
- f. la stipulazione, la proroga e/o la mancata stipulazione, e/o la modifica di assicurazioni, ivi comprese le controversie inerenti le procedure per l'aggiudicazione di servizi assicurativi indette dall'Ente di Appartenenza, nonché ogni controversia derivante dalla ripartizione dell'onere di pagamento dei *Premi* assicurativi, nonché il pagamento e/o mancato o tardivo pagamento di tali *Premi*;
- g. azioni od omissioni imputabili all'*Assicurato* a titolo di dolo accertato con provvedimento definitivo dell'autorità competente;
- h. inquinamento di qualsiasi genere di aria, acqua e suolo; ***Danno ambientale*** in genere o qualsiasi evento che generi un'apprezzabile alterazione negativa per l'ambiente o per lo stato naturale delle cose come a mero titolo di esempio qualsiasi ***Danno ambientale***, ***Danno*** al paesaggio, ***Danno*** derivante da rumore o vibrazioni ecc.; la presenza e gli effetti, diretti e indiretti, di muffa tossica di qualsiasi tipo e amianto;
- i. calunnia, ingiuria, diffamazione;
- l. multe, ammende, sanzioni inflitte direttamente contro l'*Assicurato* salvo che siano inflitte contro terzi, compresa la *Pubblica Amministrazione* in genere, a seguito di errore professionale da parte dell'*Assicurato*;
- m. azioni di un *Assicurato* nei confronti di un altro *Assicurato* salvo il caso in cui l'*Assicurato* provi che la responsabilità sarebbe esistita anche se il danneggiato non fosse stato un *Assicurato* così come

definito alla presente *Polizza*

- n. il possesso, la custodia o l'uso, da parte di qualsiasi persona, di autoveicoli, rimorchi, natanti o velivoli, esclusa comunque ed in ogni caso la **Responsabilità civile** di cui al D. Lgs. 209/2005
- o. investimenti operati da Enti Pubblici per ripianare deficit finanziari da spese correnti e programmi di ristrutturazioni del debito;
- p. gli **Assicuratori** non risponderanno per sinistri già ricevuti, così come definiti all'art. 6, dall'**Assicurato** e/o al **Contraente** e/o denunciate prima dell'inizio della presente **Polizza**;

nonché per i Danni:

- derivanti da sviluppo comunque insorto, controllato o meno di energia nucleare o di radioattività;
- derivanti direttamente o indirettamente da guerra (dichiarata e non), invasione, atti di nemici esterni, ostilità (con o senza dichiarazione di guerra), guerra civile, ribellione, rivoluzione, insurrezione, usurpazione di potere, occupazione militare, tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo o di sabotaggio organizzato.

Art. 18 Estensione territoriale

L'Assicurazione vale per le richieste di risarcimento originate da comportamenti colposi in essere nel territorio dell'Unione Europea.

Nonostante quanto sopra, viene concordato che la garanzia è valida anche per attività rogatorie svolte all'estero, ma limitatamente alle *Perdite Patrimoniale* derivante loro ai termini della legge italiana ed esclusivamente in relazione ad attività previste e consentite dal loro contratto di lavoro o mandato specifico consolare.

Art. 19 Persone non considerate terzi

Non sono considerate terzi il coniuge, i genitori, i figli dell'Assicurato nonché qualsiasi altro parente o affine con lui convivente e le Società di cui l'Assicurato e le predette figure siano Amministratori.

Art. 20 Cessazione dell'assicurazione

Oltre agli altri casi previsti dalla Legge, e salva la garanzia postuma di cui all'Art.13 della presente *Polizza*, l'Assicurazione cessa in caso di cessazione da parte dell'Assicurato per pensionamento, dimissioni, destituzione, o altri motivi, dal rapporto di dipendenza o di servizio o dall'incarico istituzionale.

Art. 21 Vincolo di solidarietà

L'Assicurazione vale esclusivamente per la personale responsabilità dell'Assicurato. In caso di responsabilità solidale dell'Assicurato con altri soggetti, gli Assicuratori risponderanno soltanto per la quota di pertinenza dell'Assicurato stesso.

Art. 22 Danni di serie

In caso di *Sinistri* di serie la data della prima richiesta sarà considerata come data di tutte le richieste anche per quelle presentate successivamente alla cessazione dell'assicurazione.

Art. 23 Attività di rappresentanza

A parziale deroga di quanto stabilito dall'Art. 17 c) si precisa che l'Assicurazione vale per gli incarichi anche di carattere collegiale e/o commissariale svolti dai singoli *Dipendenti* o *Amministratori* in rappresentanza dell'Ente di appartenenza, in altri organi collegiali.

Art. 24 Perdite Patrimoniali derivanti dall'attività di cui al d. lgs 196/2003

La garanzia di cui alla presente Polizza comprende le perdite Patrimoniali involontariamente cagionate dall'Ente a terzi in conseguenza di una non intenzionale violazione degli obblighi di legge, in reazione al trattamento dei dati personali, sia comuni che sensibili, degli stessi. La garanzia è valida a condizione che il trattamento dei dati personali predetti sia strettamente strumentale allo svolgimento delle attività istituzionali oggetto dell'Assicurazione. La garanzia copre i

danni cagionati in violazione dell'art. 11 del d. Lgs 196/2003 e comportanti un danno patrimoniale, anche ai sensi dell'art. 2050 Cod. Civ., e un danno non patrimoniale ai sensi dell'art. 2059 Cod. Civ. L'Assicurazione non vale per:

- il trattamento di dati aventi finalità commerciali;
- la diffusione e il trasferimento dei dati personali ad altri soggetti con finalità commerciali;
- le multe e le ammende inflitte direttamente all'Ente Assicurato o alle persone del cui fatto l'Ente debba rispondere.

Art. 25 Gestione delle vertenze di Sinistro - Spese legali

Gli *Assicuratori* possono assumere fino a quando ne hanno interesse la gestione delle vertenze sia in sede stragiudiziale che giudiziale, a nome dell'*Assicurato*, designando, ove occorra, legali o tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all'*Assicurato* stesso.

Sono a carico degli *Assicuratori* le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'*Assicurato*, entro il limite di un importo pari al quarto del *Massimale* stabilito in *Polizza* per il *Danno* cui si riferisce la domanda. Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto *Massimale*, le spese vengono ripartite fra *Assicuratori* e *Assicurato* in proporzione del rispettivo interesse, fermo restando il limite di un quarto del *Massimale* di cui sopra.

Gli *Assicuratori* non riconoscono spese incontrate dall'*Assicurato* per i legali che non siano da essi designati o approvati e non rispondono di multe o ammende né delle spese di giustizia penale.

Art. 26 Copertura sostituti

Nel caso di sostituzione temporanea dell'*Assicurato* persona fisica, l'Assicurazione s'intende automaticamente operante nei confronti dei relativi sostituti, dal momento del loro incarico, a condizione che detto sostituto goda della qualifica di assicurato ai sensi della presente polizza e che, pertanto, abbia aderito espressamente alla garanzia e abbia pagato il relativo premio.

Art. 27 Clausola di esclusione rischi guerra e terrorismo

A rettifica di qualunque norma in senso contrario contenuta nel testo di *Polizza* o clausole aggiuntive, viene convenuto **che il contratto di Assicurazione esclude la copertura di qualunque perdita, *Danno*, costo o spesa di qualsivoglia natura causati direttamente o indirettamente, oppure risultanti da od in connessione ad uno dei seguenti eventi, indipendentemente da qualunque altra causa o evento che contribuiscano o concorrano agli altri aspetti del *Sinistro*:**

1. **guerra, invasione, atti ostili di nemici stranieri, ostilità od atti di guerra (dichiarata o meno), guerra civile, rivolta, insurrezione, agitazione popolare avente dimensione o conseguenze di sommossa, colpo di stato militare o meno;**

oppure:

2. **qualunque atto di terrorismo. Ai fini della presente clausola si intende per atto di terrorismo qualunque atto, inclusi anche e non solo quelli che presuppongano ricorso alla forza o violenza e/o alla minaccia, compiuto da qualunque persona o gruppo di persone, agenti in proprio o per conto**

o in connessione con qualunque organizzazione o governo ed ispirati da finalità politiche, religiose,

ideologiche o simili compreso lo scopo di influenzare le scelte di governo e/o, ancora, di porre in

soggezione o timore il popolo o parte di esso.

La presente clausola **esclude inoltre la copertura di Danni, costi o spese di qualsiasi natura causati direttamente o meno, o risultanti da o in connessione a qualsiasi azione intrapresa al fine di controllare, prevenire, sopprimere o comunque relativamente a quanto elencato ai punti 1. e 2.**

Nel caso in cui gli *Assicuratori* eccepiscano l'accadimento dei fatti o atti di cui sopra e neghino il risarcimento dei Danni, costi o spese, l'onere di provare l'insussistenza di quanto deciso dagli *Assicuratori* graverà sull'*Assicurato*.



Qualora parte del contenuto della presente clausola venisse dichiarato nullo o inefficace da parte degli organi giudiziari o amministrativi competenti, tale nullità o inefficacia non pregiudicherà la validità del resto della clausola.

AIG Europe Limited

IL CONTRAENTE

Rappresentanza Generale per l'Italia

Clausole da approvare esplicitamente per iscritto

Agli effetti degli artt. 1341 e 1342 C.C. l'Assicurato dichiara di approvare specificamente le disposizioni dei seguenti articoli delle Condizioni Generali di Assicurazione :

Art. 01 Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio

Art. 02 Altre assicurazioni

Art. 05 Aggravamento del rischio

Sezione Responsabilità civile verso terzi e responsabilità amministrativa

Art. 13 Clausola "claims made"

Art. 17 Rischi esclusi dall'Assicurazione

Art. 19 Persone non considerate terzi

Art. 20 Cessazione dell'assicurazione

Art. 25 Gestione delle vertenze sinistro – spese legali

IL CONTRAENTE



AIG Europe Limited Rappresentanza Generale per l'Italia - Via della Chiesa, 2 - 20123 Milano

Tel: +39 02 36901, Fax: +39 02 3690222, www.aig.co.it - Registro Imprese Milano / C.F. / P.I. 08037550962 - REA Milano n. 1999051

Sede Secondaria di AIG Europe Limited - Registrata in Inghilterra e nel Galles con il numero 01486260

Sede legale: The AIG Building, 58 Fenchurch Street, Londra EC3M 4AB, Regno Unito - Capitale Sociale Sterline 197.118.479



C) INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

INFORMATIVA AI SENSI DELL'ARTICOLO 13 DEL DECRETO LEGISLATIVO 30 GIUGNO 2003, N. 196

AIG Europe Limited – Rappresentanza Generale per l'Italia si adopera per tutelare la privacy dei clienti, dei reclamanti e di tutti gli altri soggetti con cui si rapporta nel corso delle proprie attività. Per "Informazioni Personali" si intendono le informazioni che identificano e si riferiscono all'interessato o ad altri soggetti (es. i familiari dell'interessato). Qualora l'interessato fornisca informazioni su altri soggetti, conferma contestualmente di essere autorizzato a fornire tali informazioni alla nostra Società per gli usi descritti in appresso.

Tipologia di informazioni raccolte dalla nostra Società e utilizzo possibile delle stesse.

Al fine di fornirle i servizi e/o i prodotti assicurativi richiesti, la nostra Società deve disporre di dati personali che la riguardano e deve trattarli nel quadro delle finalità assicurative (1), secondo le ordinarie e molteplici attività e modalità operative dell'assicurazione. Tali dati possono essere raccolti presso di lei o presso altri soggetti (2) e possono essere forniti da lei o da terzi per obblighi di legge (3). Precisiamo che senza i suoi dati non potremmo fornirle, in tutto o in parte, i servizi e/o i prodotti assicurativi citati. Le chiediamo, di conseguenza, di esprimere il consenso per il trattamento dei suoi dati strettamente necessari per la fornitura dei suddetti servizi e/o prodotti assicurativi. Il consenso che le chiediamo riguarda anche gli eventuali dati sensibili (4) strettamente inerenti alla fornitura dei servizi e/o prodotti assicurativi citati, il trattamento dei quali, come il trattamento delle altre categorie di dati oggetto di particolare tutela (5), è ammesso, nei limiti in concreto strettamente necessari, dalle relative autorizzazioni di carattere generale rilasciate dal Garante per la protezione dei dati personali. Inoltre, esclusivamente per le finalità sopra indicate e sempre limitatamente a quanto di stretta competenza in relazione allo specifico rapporto intercorrente tra lei e la nostra società, i dati, secondo i casi, possono o debbono essere comunicati ad altri soggetti appartenenti al settore assicurativo o correlati con funzione meramente organizzativa o aventi natura pubblica che operano – in Italia o all'estero – come autonomi titolari, soggetti tutti così costituenti la c.d. "catena assicurativa" (6). Il consenso che le chiediamo riguarda, pertanto, oltre alle nostre comunicazioni e trasferimenti, anche gli specifici trattamenti e le comunicazioni e trasferimenti all'interno della "catena assicurativa" effettuati dai predetti soggetti. Sulla base del rapporto esistente tra l'interessato e la nostra Società le Informazioni Personali da noi raccolte potrebbero includere: informazioni a fini identificativi e di comunicazione, su carte di credito e conti correnti, informazioni commerciali e sul merito creditizio, dati sensibili sullo stato di salute o le condizioni mediche dell'interessato e altre Informazioni Personali fornite dallo stesso. Le Informazioni Personali possono essere utilizzate per le seguenti finalità:

- a) Gestione del rapporto assicurativo, es. comunicazioni, trattamento dei sinistri e pagamenti
- b) Decisioni in materia di fornitura della copertura assicurativa;
- c) Assistenza e consulenza in materia sanitaria e di viaggio, solo nella misura consentita e in conformità alla legislazione locale
- d) Prevenzione, rilevamento e indagine su reati commessi solo nella misura consentita dalla e in conformità alla legislazione locale vigente, es. in materia di frode e riciclaggio di denaro
- e) Accertamento e difesa dei diritti legali anche in sede giudiziaria
- f) Conformità alle leggi e alle normative, inclusa la conformità alle leggi vigenti in paesi diversi da quello di residenza dell'interessato
- g) Marketing, solo ove il soggetto interessato abbia manifestato il proprio consenso espresso;
- h) Ricerche di mercato e analisi.

Condivisione delle Informazioni Personali – AIG Europe Limited – Rappresentanza Generale per l'Italia con sede a Milano, Via della Chiusa n. 2 (tel. 02.3690.1, fax 02.3690.222) - privacy.italy@aig.com è il titolare del trattamento (7) dei dati personali. Per talune attività utilizziamo soggetti di nostra fiducia come responsabili del trattamento (8). Per conoscere il nominativo dei responsabili del trattamento può contattarci ai recapiti indicati sopra chiedendo dell'ufficio privacy. Per le suddette finalità le Informazioni Personali potranno essere condivise (10) con altre società del Gruppo e altri soggetti in veste di responsabili del trattamento dei dati, quali broker e altri incaricati della



AIG Europe Limited Rappresentanza Generale per l'Italia - Via della Chiusa, 2 - 20123 Milano

Tel: +39 02 36901, Fax: +39 02 3690222, www.aig.co.it - Registro Imprese Milano / C.F. / P.I. 08037550962 - REA Milano n. 1999051

Sede Secondaria di AIG Europe Limited - Registrata in Inghilterra e nel Galles con il numero 01486260

Sede legale: The AIG Building, 58 Fenchurch Street, Londra EC3M 4AB, Regno Unito - Capitale Sociale Sterling 197.118.479



distribuzione, assicuratori e riassicuratori, agenzie di informazione commerciale, professionisti del settore sanitario e altri fornitori di servizi. Per l'elenco delle società del Gruppo che possono accedere alle Informazioni Personali si rimanda al sito http://contact.aig.net/aigcontact/intranet/en/files/AIGCompleteListofEntities_tcm1246-333981.pdf.

Per l'elenco di altri responsabili del trattamento dei dati che potrebbero ricevere le Informazioni Personali, si invita a leggere attentamente la nostra Informativa privacy in forma estesa all'indirizzo riportato di seguito o ancora a scrivere all'indirizzo indicato nella sezione "Richieste o domande". Le Informazioni Personali saranno condivise con altri terzi (incluse le pubbliche autorità) se richiesto ai sensi di legge. Se richiesto dalla legislazione vigente, le informazioni personali potranno essere iscritte in appositi registri dei sinistri condivisi con altri assicuratori. Le Informazioni Personali potranno essere condivise con eventuali acquirenti e trasferite all'atto della vendita della nostra Società o della cessione di rami d'azienda, anche in questo caso la condivisione avverrà nei limiti e con le modalità previste dalla vigente normativa.

I dati sensibili possono essere comunicati solo nei limiti consentiti dalla legge e dalle autorizzazioni dell'Autorità Garante per la protezione dei dati personali.

Trasferimento all'estero.

Le Informazioni Personali potranno essere trasferite all'estero, per le finalità indicate in precedenza, in ottemperanza alle relative leggi e normative, a soggetti siti in paesi anche non appartenenti all'Unione Europea, ivi compresi gli Stati Uniti e altri paesi in cui vige una legislazione diversa in materia di tutela dei dati personali rispetto a quella applicabile nel luogo di residenza dell'interessato.

Sicurezza e conservazione delle Informazioni Personali.

Per la tutela delle Informazioni Personali sono state adottate misure legali e di sicurezza idonee. I nostri fornitori di servizi sono attentamente selezionati e viene loro richiesto di adottare misure di tutela adeguate. Le Informazioni Personali saranno conservate per tutto il periodo necessario all'adempimento delle finalità descritte in precedenza.

Richieste o domande.

L'art. 7 del D. Lgs. 196/2003 conferisce all'interessato specifici diritti (9) tra cui quelli di ottenere dal titolare del trattamento:

1) la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile;

2) l'indicazione **a)** dell'origine dei dati personali, **b)** delle finalità e modalità del trattamento, **c)** della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici, **d)** degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante nominato ai sensi dell'art. 5, comma 2, del decreto stesso, **e)** dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati possono venire comunicati o che possano venire a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati. L'interessato, inoltre, ha diritto di ottenere: **a)** l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati; **a)** la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati; **c)** l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati, eccettuato il caso in cui tale adempimento si riveli impossibile o comporti un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato.

Infine, ai sensi dell'art. 7, comma 4 del decreto, l'interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte: **1)** per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta; **2)** al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.

Ulteriori chiarimenti sull'uso delle Informazioni Personali sono riportati nell'informativa privacy consultabile all'indirizzo <http://www.aig.com-informativa-privacy> o di cui può essere richiesta copia contattando il titolare indicato nella presente informativa.

Data, Sottoscrizione dell'Assicurato



AIG Europe Limited Rappresentanza Generale per l'Italia - Via della Chiusa, 2 - 20123 Milano

Tel: +39 02 36901, Fax: +39 02 3690222, www.aig.co.it - Registro Imprese Milano / C.F. / P.I. 08037550962 - REA Milano n. 1999051

Sede Secondaria di AIG Europe Limited - Registrata in Inghilterra e nel Galles con il numero 01486260

Sede legale: The AIG Building, 58 Fenchurch Street, Londra EC3M 4AB, Regno Unito - Capitale Sociale Sterling 197.118.479